

REGOLAMENTO HOCKEY PISTA COMITATO UFFICIALI DI GARA



Sommario

ART. 01 – PREMESSA	3
ART. 02 – STRUTTURA CUG DI DISCIPLINA	3
ART. 03 – ULTERIORI COMPITI DEL RESPONSABILE DI DISCIPLINA O DEL GRUPPO DI DESIGNATORI	3
ART. 04 – IL RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE.....	4
ART. 05 – CATEGORIE ARBITRALI.....	4
ART. 06 – EFFETTIVI E FUORI RUOLO	5
ART. 07 - CASI PARTICOLARI	6
ART. 08 - MODALITÀ PER IL PASSAGGIO TRA LE DIVERSE CATEGORIE.....	6
ART. 09 - AUSILIARI	6
ART. 10 - REFERENTI TECNICI INQUADRAMENTO E RUOLO	7
ART. 11 - AMMISSIONE AL RUOLO DEI REFERENTI TECNICI	7
ART. 12 - STRUTTURA TERRITORIALE	7
ART. 13 - IL COLLABORATORE C.U.G. REGIONALE ZONALE	7
ART. 14 - IL TESSERAMENTO – PARTICOLARITA'	8
ART. 15 - OBBLIGHI DEGLI ARBITRI	8
ART. 16- DIVIETI DEGLI ARBITRI.....	9
ART. 17 - GIUDIZI TECNICI SULL'OPERATO DEGLI ARBITRI	9
ART. 18 - NORMA TRANSITORIA	9
ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE.....	9

ART. 01 – PREMESSA

Il presente regolamento particolare integra il regolamento generale Cug ed è riservato alle attività degli Ufficiali di Gara tesserati per la disciplina dell'hockey pista. Per tutto quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al già citato regolamento generale.

ART. 02 – STRUTTURA CUG DI DISCIPLINA

Con riferimento e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento del Comitato Ufficiali di Gara, il Responsabile CUG Hockey Pista è dotato di autonomia operativa e provvede per i ruoli di propria competenza:

- a) a impartire agli Arbitri ed ai Referenti Tecnici le direttive specifiche per la loro attività, anche sulla base degli indirizzi del Settore Tecnico Hockey Nazionale;
- b) a promuovere le iniziative utili per il miglioramento ed il potenziamento degli Arbitri e dei Referenti Tecnici;
- c) alle designazioni degli Arbitri e dei Referenti Tecnici;
- d) alle valutazioni degli Arbitri avvalendosi dei Referenti Tecnici;
- e) alle valutazioni dei Referenti Tecnici;
- f) ad informare, successivamente ad ogni visionatura, gli Arbitri sulle risultanze delle loro prestazioni
- g) a redigere, al termine dell'anno sportivo, la scheda di valutazione complessiva tecnica-comportamentale per ciascun Arbitro e per ciascun Referente Tecnico in relazione alle attività svolte durante l'anno.
- h) Il Consiglio federale, su indicazione del Responsabile di disciplina e su conseguente proposta del Presidente del Cug, può nominare altri UdG quali designatori arbitrali in serie diverse dalla prima. In tal caso il Responsabile di Disciplina resta designatore della prima serie e diventa coordinatore del gruppo dei designatori costituito con delibera del Consiglio federale. I designatori aggiunti assumono le stesse competenze riportate nei commi precedenti per il Responsabile di disciplina, limitatamente alla serie per cui sono stati nominati.

ART. 03 – ULTERIORI COMPITI DEL RESPONSABILE DI DISCIPLINA O DEL GRUPPO DI DESIGNATORI

Oltre a quanto stabilito nel precedente art. 2, al Responsabile di disciplina o al Gruppo dei designatori, ove costituito, sono affidati i seguenti compiti

- a) il reclutamento e l'istruzione preventiva degli aspiranti arbitri, la nomina, la preparazione, l'aggiornamento tecnico in accordo con il Settore Tecnico della F.I.S.R., il giudizio e la classificazione degli Arbitri della Federazione;
- b) l'annuale segnalazione al Consiglio Federale, per il tramite del Presidente Cug, degli arbitri idonei alla qualifica di arbitro internazionale per i successivi adempimenti con la World Skate per le designazioni di competenza;
- c) la segnalazione, entro il 10 luglio di ogni anno, dei passaggi degli arbitri da una categoria all'altra per la conseguente inerente ratifica al Consiglio Federale;
- d) curare i rapporti con il Settore Tecnico della F.I.S.R. e di proporre al Consiglio federale, per il tramite del Presidente Cug, tutto quanto ritenuto utile o necessario per una migliore funzione e tutela della classe arbitrale di hockey;
- e) esprimere, in via esclusiva, giudizi tecnici sull'operato degli arbitri, come previsto nel successivo art. 17 del presente regolamento;
- f) ove costituito, il Gruppo dei designatori si riunisce, su convocazione del Responsabile di Disciplina, almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta che il Responsabile di Disciplina lo ritenga necessario.

ART. 04 – IL RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE

I compiti del Responsabile della formazione, nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente Cug, sono:

- 1) in sinergia con il Responsabile di Disciplina CUG Hockey pista e seguendo le indicazioni del Settore tecnico, promuove e realizza, le iniziative tese alla formazione, preparazione e perfezionamento degli Arbitri e dei Referenti Tecnici, per una migliore uniformità delle prestazioni arbitrali. Nello svolgimento delle sue mansioni può avvalersi dell'aiuto di collaboratori, nominati dal Consiglio federale e scelti sia all'interno che all'esterno del CUG;
- 2) ai fini dell'attività di formazione, può visionare gli arbitri e i Referenti Tecnici appartenenti a qualsiasi ruolo;
- 3) in accordo con il Responsabile di Disciplina e in sintonia con il Settore tecnico, che ne promulga l'iniziativa, con cadenza di norma semestrale, convoca riunioni con i rappresentanti tecnici, al fine di esaminare congiuntamente le questioni riguardanti l'attività arbitrale ed eventuali osservazioni pervenute da società e tesserati, per poi riferirne al ST Nazionale e al Direttivo del CUG HP
- 4) supporta il il Responsabile di Disciplina o, se costituito, il Gruppo dei designatori, nella valutazione dei Referenti Tecnici.

ART. 05 – CATEGORIE ARBITRALI

Le categorie in cui sono inquadrati gli arbitri sono le seguenti:

- a) "A – Internazionale"
- b) "A"
- c) "B"
- d) "Allievi"
- e) "Over"
- f) "Benemeriti"

Arbitro Categoria - A Internazionale -

L'Arbitro del ruolo deve essere in possesso di nomina ad Arbitro internazionale ed è abilitato a dirigere le gare di:

- Campionati Nazionali A1 A2 e B;
- Coppa Italia o di Lega;
- tutti i campionati Zonali di ogni categoria;
- ogni altra manifestazione comunque organizzata sotto l'egida della FISR;
- le gare di livello internazionale su designazione dei corrispondenti organi internazionali;
- può inoltre svolgere le funzioni di Ausiliare in qualsiasi gara organizzata sotto l'egida della FISR.

Arbitro Categoria - A -

L'Arbitro del ruolo è abilitato a dirigere le gare di:

- Campionati Nazionali A1, A2 e B;
- Coppa Italia o di Lega;
- tutti i campionati Zonali di ogni categoria;
- ogni altra manifestazione comunque organizzata sotto l'egida della FISR;
- può inoltre svolgere le funzioni di Ausiliare in qualsiasi gara organizzata sotto l'egida della FISR.

Arbitro Categoria - B -

L'Arbitro del ruolo è abilitato a dirigere le gare di:

- Campionato Nazionale Serie B;

- Coppa Italia o di Lega Serie B;
- tutti i campionati Zonali di ogni categoria;
- ogni altra manifestazione comunque organizzata sotto l'egida della FISR;
- può inoltre svolgere le funzioni di Ausiliare in qualsiasi gara organizzata sotto l'egida della FISR.

Arbitro Categoria - Allievo -

L'Arbitro del ruolo è abilitato a dirigere le gare di tutti i campionati Giovanili. Può inoltre svolgere le funzioni di Ausiliare in qualsiasi gara organizzata sotto l'egida della FISR, ad eccezione delle gare dei campionati di serie A1 e A2.

Arbitro Categoria - Over -

Superato il limite del 55° anno gli arbitri vengono posti nella categoria Over. Fino al 65° anno di età, l'arbitro del ruolo è esclusivamente abilitato a dirigere le gare di tutti i campionati Giovanili Zonali e Nazionali. Tutti gli arbitri del Ruolo possono svolgere le funzioni di Ausiliare in qualsiasi gara organizzata sotto l'egida della FISR previo partecipazione al corso di abilitazione se non già fatto precedentemente.

Arbitro Categoria - Benemeriti -

Gli arbitri che cessano l'attività possono essere nominati Benemeriti dal Consiglio Federale sulla base di quanto previsto dal Regolamento Generale Cug. I Benemeriti possono svolgere le funzioni di Ausiliare in qualsiasi gara organizzata sotto l'egida della FISR previo partecipazione al corso di abilitazione se non già fatto precedentemente.

ART. 06 – EFFETTIVI E FUORI RUOLO

Con riferimento alla loro posizione rispetto all'attività federale gli arbitri si distinguono in:

- Effettivi;
- Fuori Ruolo.

Arbitri Effettivi

Sono arbitri effettivi tutti coloro che, appartenenti alle categorie arbitrali, svolgono continuativamente e con regolarità le funzioni di arbitro e/o di ausiliare.

Arbitri Fuori Ruolo

Gli Arbitri non ricompresi tra gli effettivi vengono inquadrati nella posizione di "Arbitro Fuori Ruolo" e, conseguentemente non è abilitato a dirigere gare.

La posizione di Fuori Ruolo può essere di tipo:

- definitivo
- temporaneo

Esclusione definitiva:

sono posti in posizione di Fuori Ruolo definitivo gli arbitri che rassegnano le proprie dimissioni o che superano l'età dei 55° anni interrompendo tutte le attività arbitrali;

Esclusione temporanea

L'arbitro che per particolari motivi di famiglia, di lavoro, di salute o per altri giustificati motivi non possa svolgere temporaneamente l'attività, può chiedere al Responsabile di Disciplina, con domanda motivata e comunicandone la durata, di essere temporaneamente inquadrato nella posizione di "Arbitro fuori ruolo".

La richiesta non potrà essere superiore ai due anni.

Al termine del periodo richiesto e concesso dal Responsabile di Disciplina l'arbitro, previa domanda di riammissione al quadro effettivo, da inoltrarsi al Responsabile di Disciplina, sarà automaticamente riammesso nei quadri.

Nel caso di inquadramento temporaneo nella posizione di " Arbitro Fuori Ruolo" per un periodo di durata superiore ai sei mesi l'arbitro, per essere riammesso nella categoria di competenza deve effettuare un esame di idoneità.

ART. 07 - CASI PARTICOLARI

Gli Arbitri a disposizione, se non impiegati per incarichi di tipo tecnico-organizzativo, possono permanere nella posizione di "Arbitro Fuori Ruolo" per un massimo di due anni sportivi consecutivi, al termine dei quali cessano dalla qualifica.

ART. 08 - MODALITÀ PER IL PASSAGGIO TRA LE DIVERSE CATEGORIE

Per il passaggio da una categoria all'altra degli arbitri effettivi di hockey pista dovranno essere osservate le seguenti incombenze:

Dalla categoria Allievo alla categoria B

Permanenza di un minimo di un anno nella categoria "allievo" con almeno 15 gare arbitrate e una relazione, con valutazione positiva, da parte del Componente C.U.G. Regionale che può avvalersi delle referenze dei RT regionali o di quelle degli Arbitri con più esperienza.

Al termine della Stagione Sportiva durante la quale è avvenuto l'eventuale passaggio di Categoria l'Arbitro, previo superamento di un esame teorico – pratico sostenuto alla presenza del Responsabile CUG Hockey Pista, di un Componente il Comitato Direttivo Arbitri Hockey Pista e inoltre di un Rappresentante del Settore Tecnico Hockey, verrà confermato nella categoria "B".

Dalla categoria B alla categoria A

Permanenza di un minimo di un anno nella categoria "B" con almeno 20 gare arbitrate e 6 referenze di cui almeno 4 con esito positivo.

Al termine della stagione sportiva durante la quale è avvenuto l'eventuale passaggio di Categoria l'Arbitro previo superamento di un esame teorico – pratico sostenuto alla presenza del Responsabile CUG Hockey Pista, di un Componente il Comitato Direttivo Arbitri Hockey Pista e inoltre del di un Rappresentante del Settore Tecnico Hockey, verrà confermato nella categoria "A". L'Arbitro transitato dalla Categoria B dovrà dirigere almeno 10 Gare in Serie A2, dopodiché sarà compito del Designatore l'inserimento in Serie A1 ove inizia l'Arbitraggio a due.

Dalla categoria A alla categoria A - Internazionale

Permanenza di un minimo di due anni nella categoria "A" con almeno 40 gare arbitrate come arbitro effettivo e 10 referenze avute di cui almeno 8 con esito positivo.

Tali requisiti, assieme ad una valutazione globale dell'Arbitro e al suo comportamento sia in pista che fuori, con la partecipazione alle riunioni, gli allenamenti, la disponibilità e quant'altro, potranno dare modo all'interessato di essere proposto per l'esame di arbitro categoria "A – Internazionale".

ART. 09 - AUSILIARI

Per svolgere le funzioni di Ausiliario, nei limiti previsti per ogni singola categoria, è necessario aver frequentato lo specifico corso di formazione organizzato dal Direttivo Cug o da organismi appositamente delegati.

ART. 10 - REFERENTI TECNICI INQUADRAMENTO E RUOLO

I Referenti Tecnici vengono inquadrati, su proposta del Responsabile di Disciplina e con deliberazione del Consiglio Federale, nel ruolo di Referente Tecnico effettivo e sono abilitati alla valutazione di tutti gli Arbitri effettivi.

Il Referente Tecnico può richiedere, per motivate esigenze, di essere inquadrato in posizione di "Referente Tecnico fuori ruolo".

I Referenti Tecnici, se non impiegati per incarichi di tipo tecnico-organizzativo, possono permanere nella posizione di "Referente Tecnico fuori Ruolo" per un massimo di due anni sportivi consecutivi, al termine dei quali cessano dalla qualifica.

Le funzioni di Referente Tecnico possono essere svolte anche da Arbitri Effettivi ma solo se designati in categorie inferiori a quella di appartenenza.

ART. 11 - AMMISSIONE AL RUOLO DEI REFERENTI TECNICI

Per l'ammissione al corso per Referente Tecnico il candidato deve presentare domanda al Responsabile di disciplina producendo una autocertificazione che attesti:

- di non essere a qualunque titolo tesserato alla FISR, ad eccezione del tesseramento quale Arbitro effettivo o Fuori Ruolo;
- l'autorizzazione alla FISR all'impiego, per sole finalità interne, di tutti i dati anche sensibili;
- di non avere subito sanzioni disciplinari da parte della FISR o di altre Federazioni sportive nazionali, complessivamente uguali o superiori a sei mesi;
- di avere compiuto il 25° anno d'età e non avere maturato il 65° alla data di inizio del corso;
- di essere in possesso almeno di un titolo di studio non inferiore alla licenza di Scuola secondaria di primo grado.

La qualifica di Referente Tecnico si acquisisce previo esito positivo dell'esame finale di un apposito corso indetto dal Responsabile di Disciplina.

L'elenco delle persone che hanno acquisito la qualifica di Referente Tecnico viene trasmesso al Responsabile di Disciplina, il quale autorizza il primo tesseramento ed assegna ciascun Referente Tecnico alla competenza territoriale.

ART. 12 - STRUTTURA TERRITORIALE

La struttura territoriale del Cug Hockey pista è suddivisa in "Zone", nelle quali si svolge l'attività dell'hockey pista.

Al di sotto dell'ambito zonale, il Consiglio federale può istituire sezioni territoriali comprendenti una o più province, nelle quali inquadrare gli arbitri.

ART. 13 - IL COLLABORATORE C.U.G. REGIONALE ZONALE

Il Componente C.U.G. zonale, nominato dal Consiglio federale secondo le procedure in vigore per tutte le altre nomine nel Cug, sulla base delle direttive di carattere generale impartite dal Responsabile di Disciplina CUG Hockey Pista, coordina e dirige le attività del Settore arbitrale a livello territoriale, ed in particolare:

- promuove le iniziative utili per il miglioramento ed il potenziamento degli Arbitri e dei Referenti Tecnici zionali in collaborazione con il Responsabile della Formazione per quanto concerne la formazione tecnica regolamentare;
- in merito alle valutazioni - nelle gare di attività zonale di propria competenza - degli Arbitri effettivi, direttamente o avvalendosi dei Referenti Tecnici della propria zona, redige, al termine della stagione sportiva, una scheda di valutazione complessiva tecnico-comportamentale - limitatamente alle gare di attività zonale di propria competenza - per ciascun Arbitro effettivo e per ciascun Referente Tecnico in relazione alle attività svolte.

Il Componente C.U.G. zonale, sulla base delle schede di valutazione complessiva tecnico-comportamentale, propone al Responsabile di Disciplina o, se costituito, al Gruppo dei designatori:

- le promozioni degli arbitri effettivi categoria "Allievi" alla categoria "B";
- le proprie considerazioni in merito alle visionature svolte dai Referenti Tecnici, limitatamente alle gare dell'attività zonale, affidata alla sua gestione operativa;
- le proprie considerazioni in merito all'operato degli arbitri effettivi categorie "A" e "B" nelle gare di attività zonale da loro dirette;

Il Componente C.U.G. zonale assolve con continuità l'obbligo di informativa sia verso il Settore Tecnico Hockey Nazionale sia verso il Responsabile di specialità.

ART. 14 - IL TESSERAMENTO – PARTICOLARITA'

Con riferimento all'art. 9 del Regolamento generale del Cug, gli arbitri delle categorie Benemeriti e i Referenti, sono esonerati dall'obbligo del certificato di idoneità fisica alla pratica dell'attività sportiva.

Età massima tesseramento arbitri

L'età massima per il tesseramento come Arbitro effettivo, nell'ambito delle categorie fissate, ai punti a), b) c), d) dell'art. 5 del presente regolamento non potrà superare il 55° anno di età alla data del tesseramento per i Campionati Nazionali.

Il tesseramento degli arbitri "fuori ruolo" è effettuato su base annuale nella specifica categoria.

Età massima tesseramento Referenti Tecnici

L'età massima per il tesseramento come Referente Tecnico non potrà superare il 65° anno di età alla data del tesseramento, salvo particolari deroghe disposte dal Consiglio federale, sentito il parere del Presidente del C.U.G.

ART. 15 - OBBLIGHI DEGLI ARBITRI

In aggiunta a quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento generale del Cug, gli arbitri sono obbligati:

- a) ad arbitrare, se designati, le gare in qualità di arbitri effettivi, e ad adempiere alle funzioni di arbitri ausiliari;
- b) a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi disciplinari, nonché ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnico/giuridica;
- c) ad astenersi dal comunicare ad altri associati tesserati (salvo al proprio Componente C.U.G. zonale Hockey Pista) ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi dagli Organi tecnici;
- d) a segnalare con immediatezza al Responsabile di disciplina ed al collaboratore zonale ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica all'attività arbitrale;
- e) a segnalare immediatamente al Responsabile di disciplina ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato;
- f) a segnalare con immediatezza al Responsabile di disciplina le sentenze dichiarative personali di fallimento, gli avvisi di garanzia ricevuti e le pendenze di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive;
- g) a essere esempio di rettitudine e di superiore educazione, sia nella vita privata, che

nell'adempimento del suo mandato. Egli deve astenersi dal fare, in pubblico ed in privato, dichiarazioni su avvenimenti relativi alle partite che ha diretto o nelle quali ha svolto mansioni di arbitro ausiliario, od alle quali egli ha assistito nonché su materie comunque attinenti alla vita federale;

- h) sottoporsi a visita annuale per attività sportiva agonistica senza periodi di scopertura temporale e consegnare alla Segreteria del C.U.G. l'originale del certificato di idoneità fisica agonistica;
- i) a presentarsi, quando designati, sul luogo dell'incontro anticipatamente all'inizio dello stesso secondo le disposizioni annuali per lo svolgimento della attività agonistica fissate dal Settore Tecnico Nazionale;
- j) a comunicare tempestivamente, all'Ufficio FISR CUG ed al Responsabile CUG Hockey Pista, cambiamenti di residenza, di indirizzo, di numero telefonico e di indirizzo e-mail;
- k) a trasmettere agli Organi Federali competenti ed al Giudice Sportivo, il foglio di arbitraggio, nelle ventiquattrore lavorative successive allo svolgimento della partita, così pure l'eventuale rapporto relativo a penalità o a fatti avvenuti nel corso della partita stessa. Gli Arbitri sono i soli responsabili dei referti gara per quanto riguarda il risultato, le espulsioni ed eventuale supplemento di rapporto da loro redatto, facendo fede la firma da loro apportata.

ART. 16- DIVIETI DEGLI ARBITRI

Con riferimento all'art. 12 del Regolamento generale Cug, agli arbitri è inoltre fatto divieto di:

- a) dirigere gare di hockey senza essere stato designato dal Designatore competente per attività;
- b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società di Hockey, anche non affiliate alla FISR;
- c) di svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale e associativo;
- d) di arrivare presso l'impianto accompagnati da parenti o amici chiedendone l'accesso gratuito;

ART. 17 - GIUDIZI TECNICI SULL'OPERATO DEGLI ARBITRI

Il giudizio tecnico sull'operato degli arbitri spetta esclusivamente al Responsabile di Disciplina, sentiti gli altri componenti del Gruppo dei designatori, ove esistenti.

In seguito a proprie valutazioni in campo strettamente tecnico, il di Disciplina può:

- a) ammonire;
- b) sospendere temporaneamente gli arbitri che ritenga responsabili di errori tecnici fino ad un tempo massimo di tre mesi;
- c) retrocedere di categoria.

ART. 18 - NORMA TRANSITORIA

Gli attuali incarichi di collaboratori regionali per l'hockey pista restano validi sino alla fine del corrente quadriennio.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° giugno 2019.